

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

Terza Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Raffaella Bosco ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. 16196/2015 promossa da:

difeso dall'avv. RICCIO LUIGI, elettivamente in C.SO RE UMBERTO,

96 10128 TORINO

ATTORE

contro

S.P.A., difeso dall'avv.

elettivamente domiciliato

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Per parte attrice:

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito; Contrariis reiectis;

Nel merito: accertato che relativamente al finanziamento per cui è causa, gli interessi pattuiti con spa, per le ragioni di cui agli atti, superano il tasso soglia di cui alla legge 108/96;

dichiarare nulle ex art. 1815 C.C. le clausole afferenti la pattuizione degli interessi del finanziamento e degli altri ulteriori oneri;

dichiarare conseguentemente che nessuna somma è dovuta dall'attore a titolo di interessi corrispettivi e di altri oneri economici connessi all'erogazione del finanziamento per è causa;

Dichiarare tenuta e condannare la convenuta, a restituire quanto corrisposto dall'attrice sino alla emananda sentenza a titolo di interessi, commissioni, oneri accessori e assicurativi e ed ogni altro eventuale onere connesso all'erogazione del credito, con esclusione soltanto delle somme percepite per rimborso del capitale mutuato; ovvero, come calcolato dal CTU;

Condannare controparte al pagamento di euro 4.186,21 per interessi pagati sino al 31/08/2016, oltre ad euro 5.827,43 quali spese per commissioni ed oneri connessi all'erogazione del finanziamento.

Condannare altresì la convenuta a restituire all'attrice quanto pagato in eccedenza rispetto alla rata ricalcolata dal CTU, a decorrere dal mese di settembre 2016 e sino all'emananda sentenza.

Dichiarare tenuta l'attrice a corrispondere ε la rata ricalcolata dal CTU, ovvero euro 177,81 a decorrere dalla sentenza sino all'estinzione del finanziamento.

Condannare controparte alla refusione delle spese di causa da corrispondersi al sottoscritto procuratore anticipatario.

Per parte convenuta:

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, *contrariis rejectis*, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, così giudicare:

In via principale, nel merito

- respingere tutte le domande formulate dalla signora perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa.

In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali oltre oneri accessori come per legge.

Oggetto:

accertamento tasso soglia su mutuo bancario

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con citazione ritualmente notificata ha convenuto in giudizio 1 s.p.a. al fine veder accertato il superamento del tasso soglia di cui alla legge 108/96 relativamente agli interessi pattuiti con il contratto di finanziamento da lei sottoscritto con s.p.a.. Conseguentemente ha chiesto l'annullamento delle clausole afferenti la pattuizioni degli interessi



e la restituzione di quanto da lei corrisposto in virtù di tali clausole. Queste le ragioni poste a fondamento della domanda:

- in data 10.9.2009 parte attrice stipulava con Banca (a cui subentrava l'odierna convenuta) contratto di finanziamento n. 123036 con garanzia di cessione della pensione. Per la restituzione dell'importo finanziato, pari ad € 22.920,00, veniva pattuita la rateizzazione mensile in dieci anni, e così per complessive 120 rate;
- il tasso di interesse globale (TEG) richiesto da controparte in riferimento al contratto de quotenuto conto di tutti gli oneri ad eccezione di quelli fiscali è pari al 14,630%, mentre il tasso di
 usura per il terzo trimestre del 2009 è pari al 13,815%. Ne consegue la nullità della clausola per
 cui nulla è dovuto a titolo di interessi.

., costituitasi in giudizio, ha così replicato:

- ai sensi del contratto di finanziamento di cui si discute, il TEG era pari al 10,211%;
- per il periodo che ci occupa (1° giugno 30 settembre 2009) era previsto un tasso soglia pari al 13,815%;
- va quindi esclusa l'applicazione di interessi usurari in relazione al rapporto in oggetto.

La causa è stata istruita a mezzo CTU e trattenuta in decisione all'udienza dell'8.6.2017

Sul superamento del tasso di usura

Parte attrice ha chiesto di dichiararsi nulle ex art. 1815 c.c. le clausole afferenti la pattuizione degli interessi del finanziamento e conseguentemente di dichiarare che nessuna somma è dovuta dall'attore a titolo di interessi corrispettivi.

Prima di esaminare la fattispecie oggetto di giudizio, è utile partire dalle seguenti premesse. Il quadro normativo in materia di usura si caratterizza per la presenza di disposizioni tanto di natura civile, quanto di natura penale. In particolar modo, per quello che qui ci interessa, occorre fare riferimento:

• alla legge n. 108/96 recante – appunto - disposizioni in materia di usura, con la quale il legislatore ha inteso individuare attraverso un criterio oggettivo, i presupposti in presenza dei quali gli interessi devono considerarsi usurari. A questo proposito la legge n. 108/1996 stabilisce che il tasso soglia è pari al tasso medio praticato per operazioni similari (TEGM) aumentato della metà e rilevato trimestralmente con decreto del Ministero del Tesoro. Tale disposizione è stata poi aggiornata dal d.l. 70/2011 che ha riformulato il rapporto tra tasso soglia



e TEGM stabilendo che la soglia di usura debba essere calcolata facendo riferimento al tasso medio aumentato di ¼ più quattro punti percentuali, fino ad un massimo previsto pari al TEGM più 8 punti (questa variazione in ogni caso non riguarda la fattispecie che ci occupa, in quanto successiva).

- La legge 108/96 è anche intervenuta sull'art. 644 c.p., il quale nell'attuale formulazione dispone:
 [...] per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, delle
 remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla
 erogazione del credito.
- Sul versante civilistico, infine, la legge sull'usura ha modificato l'art. 1815 c.c. stabilendo che: se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.

Ciò premesso, si rileva che un lungo dibattito ha interessato dottrina e giurisprudenza in ordine alla determinazione di quali voci debbano considerarsi *remunerazioni* e *spese* collegate alla erogazione del credito e in quanto tali da ricomprendere nel TEG al fine di verificare il superamento o meno del tasso soglia.

Nel caso che ci occupa, in particolare, le parti hanno lungamente disquisito se l'assicurazione sulla vita prevista ex art. 54 D.P.R. 180/1950 come modificato dalla l. 80/2005 debba essere equiparata alle imposte e tasse e quindi escluso dal calcolo del TEG, ovvero debba essere qualificata a tutti gli effetti come spesa collegata all'erogazione del credito.

Sul punto le parti hanno così argomentato:

- per l'attore

 i premi assicurativi vanno conteggiati tra le spese, così facendo il
 tasso di interesse globale applicato risulta pari al 14,630%, superiore dello 0,815% rispetto al
 tasso soglia;
- per ", il TEG applicato all'attrice era invece pari al 10,211%, come risulta dal contratto, posto che i costi di assicurazione non devono essere considerati ai fini della determinazione di tale voce. Ed infatti, nel periodo di riferimento (terzo trimestre del 2009) le istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della l. 108/96 emanate da Banca d'Italia non prevedevano di includere i costi del premio assicurativo nel calcolo del TEG. Solo a partire dal 1º gennaio 2010 le istruzioni sono cambiate.

Inoltre, nelle operazioni di credito al consumo contro cessione del quinto l'assicurazione è imposta per legge dall'art. 54 del d.P.R. 180/1950 ed in quanto tale deve essere assimilata alle voci "tasse e imposte", dovendosi pertanto escludersi dal calcolo del TEG.



Ritiene questo Giudice di non poter condividere la posizione di parte convenuta, dovendosi al contrario ritenere che anche gli oneri assicurativi vadano qualificati come costi e spese connesse all'erogazione del credito ed in quanto tali ricompresi nel calcolo del tasso effettivo globale.

Ouesti i motivi:

- 1. Già da una prima lettura del dettato normativo si può notare come l'art. 644 c.p., al comma 5 contenga due differenti elenchi di voci da tenere in considerazione per la determinazione del tasso di interesse usurario. Un primo elenco risulta aperto, facendo generico riferimento alle commissioni, remunerazioni e spese collegate all'erogazione del credito e quindi a voci suscettibili di essere riempite quanto al loro contenuto. Diversamente, deve considerarsi tassativa la parte della norma che esclude dal calcolo le sole tasse ed imposte, indicazione precisa non suscettibile di diversa interpretazione.
- 2. E' pacifico che gli oneri assicurativi non siano qualificabili né come tasse, né come imposte;
- 3. Per decidere se i costi di assicurazione vadano o meno assimilati a *tasse ed imposte* ai fini del calcolo nel TEG, occorre riflettere sulla *ratio* della norma.

La *ratio* della norma è quella di bilanciare i diversi interessi in gioco. Ciò che rileva quindi è la proporzione tra il vantaggio che trae il mutuante rispetto al vantaggio che trae il mutuatario.

In quest'ottica, non pare determinante quale sia la fonte del vantaggio che trae il mutuante, se cioè essa sia di natura contrattuale o di natura legislativa.

Nell'ambito del credito al consumo contro cessione del quinto, è vero che l'assicurazione è imposta per legge dall'art. 54 del d.P.R. 180/1950, tuttavia tale previsione si traduce in un vantaggio del mutuante, il quale in caso di insolvenza del debitore potrà beneficiare proprio dell'assicurazione.

A fronte di una previsione - seppur di natura legislativa e non determinata dalla volontà della parte - che di fatto si traduce in un vantaggio per il mutuante (in termini di garanzia del credito) è ragionevole che l'onere così sostenuto dal debitore rientri tra i costi collegati alla erogazione del credito idonei ad incidere sul calcolo del TEG;

Discorso differente, deve essere fatto per le tasse e le imposte pur previste dalla legge, ma che evidentemente sono stabilite ad esclusivo vantaggio delle casse dello Stato, e che alcun vantaggio arrecano al mutuante.

Si deve concludere che la distinzione tra spese computabili nel TEG e spese non computabili, non attiene alla distinzione tra spese imposte dal mutuante e costi previsti *ex lege*, ma piuttosto deve aversi riguardo al soggetto al cui vantaggio sono destinati i costi e le spese sostenute dal mutuatario.



4. La ricostruzione sopra operata è del resto suffragata dalla recente pronuncia della corte di Cassazione. "Ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo" (Cassazione civile sez. I, 05 aprile 2017 n. 8806).

Sul punto, si rileva che la Suprema Corte si è pronunciata con riferimento ad una polizza assicurativa pattuita tra le parti e non imposta dalla legge. Tuttavia, per le considerazioni svolte al punto 3 – e cioè che la *ratio* della norma mira ad evitare una sperequazione tra gli interessi delle parti, a prescindere della fonte da cui trae origine la sottoscrizione della polizza – questo Giudice ritiene di poter far proprie le considerazioni del Giudice di legittimità anche nel caso che ci occupa.

5. Questo Giudice prende atto del diverso orientamento già manifestato in altre due pronunce di questo Tribunale - nelle quali gli oneri assicurativi sono stati equiparati a tasse e imposte - da cui ritiene di doversi discostare per i motivi più sopra ampiamente esposti.

Occorre ora soffermarsi sul rilievo sollevato da ... ovvero che nel periodo in cui venne sottoscritto il contratto oggetto di causa, le istruzioni della Banca d'Italia per il rilevamento del tasso effettivo globale medio, escludevano il calcolo degli oneri assicurativi.

Sul punto si osserva che le istruzioni, le circolari e le direttive della Banca d'Italia non rappresentano una fonte di diritto, vieppiù ove le previsioni in esse contenute risultino contrarie a disposizioni di legge o all'interpretazione che la giurisprudenza ne dà. Di contro la stessa circostanza che la Banca d'Italia abbia superato la precedente previsione con decorrenza dal 1° gennaio 2010, ritenendo di dover computare nel TEG anche le spese per l'assicurazione, è indice del fatto che lo stesso Istituto ha preso atto della reale volontà legislativa.

In definitiva, deve concludersi che gli oneri di assicurazione devono essere calcolati nel tasso effettivo globale al fine di verificare il superamento o meno del tasso soglia.



A questo fine è stata disposta una consulenza tecnica, la quale ha accertato che il tasso effettivo globale applicato da s.p.a. (a cui è subentrata l'odierna convenuta) al contratto di finanziamento n. 123036 del 10.9.2009, comprensivo di tutte le spese, gli oneri e premio assicurativo, escluse le imposte e le tasse è pari al 14,634% a fronte del TSU pari al 13,815% per il trimestre di riferimento.

Risulta pertanto che il tasso soglia è stato superato di una percentuale corrispondente allo 0,819%.

In ordine alle risultanze della CTU, parte convenuta – nella propria comparsa conclusionale - ha rinnovato le seguenti contestazioni già oggetto di contraddittorio: "la scrivente difesa ribadisce in questa sede tutte le contestazioni all'elaborato peritale già avanzate in corso di operazioni peritali, sia con riferimento al valore delle Istruzioni della Banca d'Italia del 2006 che con riferimento alla mancata prova dei pagamenti effettuati dalla cliente".

Sul primo punto si richiama quanto diffusamente argomentato più sopra.

In merito alla seconda osservazione, invece, si rileva che non ha mai contestato nel corso del giudizio di non aver ricevuto i pagamenti da parte della cliente. Tale contestazione è stata sollevata solo dopo che il CTU ha osservato nella propria perizia "nonostante le richieste dello scrivente il ricorrente non ha prodotto la certificazione di integrale avvenuto pagamento delle rate e quindi degli interessi".

Oltre a rilevare la tardività della contestazione da parte della convenuta, si osserva che il pagamento rateale era previsto mediante cessione del quinto della pensione, pertanto con una formula di pagamento facilmente documentabile e tendenzialmente sicura.

L'eccezione va quindi respinta in quanto tardiva e strumentale.

Accertato il superamento del tasso soglia, la clausola con la quale sono stati convenuti gli interessi va quindi dichiarata nulla ex art. 1815, comma 2, c.c., con la conseguenza che:

- Nulla è dovuto dalla a titolo di interessi
- s.p.a. dovrà restituire € 4.186,21 per interessi già corrisposti sino alla data del 31/08/2016 (ultimo pagamento effettuato prima della consulenza tecnica). Su tale somma non sono dovuti gli interessi che non sono stati specificatamente chiesti
- L'attrice sarà tenuta a corrispondere a la rata ricalcolata dal CTU, ovvero euro 177,81 a decorrere da settembre 2016 – primo mese successivo al calcolo fatto dal CTU - sino all'estinzione del finanziamento, senza alcuna corresponsione di interessi.




Sulle spese per commissioni ed oneri connessi all'erogazione del finanziamento

Parte attrice ha altresì chiesto la condanna di controparte alla restituzione di € 5.827,43 corrisposti dalla per commissioni ed oneri connessi all'erogazione del finanziamento, e in particolare

- spese per commissioni istituto finanziatore;
- commissioni
- S.p.a.;
- commissioni ad agente in attività finanziaria;
- spese istruttoria e notifica, postali,
- premi assicurativi.

La domanda è infondata e va respinta.

I costi sostenuti dalla parte per la erogazione del mutuo sono legittimi e sono dovuti al mutuante. Tant'è vero che sono stati considerati nel calcolo del TEG e che nel caso di specie, hanno portato alla determinazione di un tasso di interessi superiore a quello soglia; l'unica conseguenza dell'imposizione di tali costi è la nullità della pattuizione sugli interessi, ma non evidentemente la restituzione delle spese che sono state considerate proprio per valutare la validità della pattuizione sugli



interessi.

Le spese di lite vanno poste a carico di parte convenuta soccombente



La liquidazione delle spese di lite viene eseguita con riguardo ai parametri vigenti alla data di completamento dell'attività difensiva nel presente giudizio successiva all'entrata in vigore del D.M. 55/2014 (3.4.2014)

con la precisazione che la causa rientra nello scaglione di cause con valore fino a €26.000,00.

Pertanto i compensi sono così liquidati:

€ 875,00 per la fase di studio

€ 740,00 per la fase introduttiva

€ 1.600,00 per la fase istruttoria

€ 1.620,00 per la fase decisionale

Totale 4.835,00

Le spese di giudizio dovranno essere corrisposte all'avvocato Riccio Luigi antistatario, che ne ha fatto



domanda.

Sono altresì dovute le spese di CTP come documentate dalla nota spese allegata da parte convenuta nella propria replica ex art. 190 c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro . S.P.A, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

accerta e dichiara il superamento del tasso soglia, e per l'effetto

dichiara nulla la clausola del contratto stipulato il 10.9.2009 con la quale sono stati pattuiti gli interessi; accerta e dichiara che la rata di mutuo dovuta da a partire da settembre 2016 ammonta ad € 177,81 mensili;

dichiara tenuto e condanna

S.P.A. alla restituzione in favore della attrice di € 4.186,21;

dichiara tenuto e condanna S.P.A. all'integrale rimborso delle spese del giudizio in favore dell'avv. RICCIO LUIGI, antistatario, liquidandole in € 4.835,00 per compensi ed € 274,38 per spese vive, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;

dichiara tenuto e condanna S.P.A. alla refusione in favore della attrice delle spese di CTP pari ad € 1.159,00.

pone in via definitiva le spese di CTU a carico di provvedimento del 26.10.2016.

S.P.A., liquidate come da

Torino, 3/10/2017

Il Giudice Dr.ssa Raffaella Bosco

